



CONFINDUSTRIA



Artigiani
Imprenditori
d'Italia


Confartigianato
Imprese



CONFCOMMERCIO
IMPRESE PER L'ITALIA

CONFINDUSTRIA, CNA, CONFARTIGIANATO, CONFCOMMERCIO

OSSERVAZIONI

sullo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2022/431 del parlamento europeo e del consiglio, del 9 marzo 2022, che modifica la direttiva 2004/37/CE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro

11 luglio 2024

Premessa

La direttiva (UE) 2022/431, in fase di recepimento, è la quarta di cinque direttive, che modificano la direttiva esistente in tema di agenti cancerogeni/mutageni, recentemente emanate e volute dalla Commissione europea sostanzialmente ai fini di un aggiornamento tecnico della direttiva stessa.

La proposta di modifica della direttiva è, inoltre, parte di un progetto di revisione complessivo della materia e la Commissione europea sta continuando a lavorare sull'aggiornamento di questa e di altre direttive europee in materia di salute e sicurezza.

Importante premettere che la procedura per la definizione o revisione dei valori limite di esposizione segue un percorso delineato dalle direttive stesse e che prevede la consultazione del Comitato consultivo per la salute e sicurezza sul luogo di lavoro (ACSH – *Advisory Committee health and safety*) della Commissione europea.

I pareri resi dall'ACSH, il 6 giugno 2019, risultano di particolare rilevanza perché organo tripartito della Commissione Europea (nel quale sono presenti tre componenti in rappresentanza dei datori di lavoro, dei sindacati e del Governo italiano) e sono elaborati, dopo un lungo percorso di studio, da uno specifico gruppo di lavoro "Chemicals" anche questo tripartito, per poi essere approvato dalla plenaria dell'ACSH.

Tale *iter* di definizione delle modifiche da parte della Commissione Europea appare essere pertinente per il conseguimento di risultati validi e tecnicamente applicabili circa la definizione normativa di nuovi valori limite in grado di tutelare in maniera adeguata la salute dei lavoratori e di permettere alle aziende di permanere nei mercati. La consultazione delle parti sociali è, come noto, inoltre prevista dal *Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea* (articoli 154-155).

La Commissione europea ha tenuto conto dei suddetti pareri predisposti dal Comitato consultivo nella definizione della "Proposta di direttiva" del 22 settembre 2020.

Il dibattito, a livello europeo, è stato particolarmente complesso vista l'importanza della materia e delle sue ricadute su lavoratori e aziende. Durante la fase parlamentare sono state, infatti, introdotte numerose modifiche al testo proposto dalla Commissione (che invece teneva conto dei pareri espressi nell'ambito del comitato consultivo salute e sicurezza, tripartito, della Commissione).

La direttiva è stata pubblicata il 16 marzo 2022. Sin da subito è stato evidenziato che le nuove e rilevanti modifiche introdotte con la direttiva avrebbero richiesto particolare attenzione nella delicata fase di recepimento ed un tempo adeguato per la loro implementazione.

Considerazioni sullo schema di decreto relativo al recepimento della direttiva 2004/37/CE

Lo scorso 4 giugno il Consiglio dei ministri ha approvato in esame preliminare lo schema di decreto legislativo di “Recepimento della direttiva (UE) 2022/431, che modifica la direttiva 2004/37/CE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un’esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro”. Lo schema è stato trasmesso alle Commissioni parlamentari competenti per l’espressione del relativo parere.

La direttiva contiene numerose novità (ad esempio: l’ampliamento del campo di applicazione con l’introduzione delle sostanze tossiche per la riproduzione; valori limite occupazionali nuovi o riveduti per i composti dell’acrilonitrile, del benzene e del nichel e per 12 sostanze tossiche per la riproduzione) e il termine per il recepimento era il 5 aprile 2024.

Si ritiene molto positivo che lo schema di decreto preveda un recepimento sostanzialmente letterale della direttiva che va a modificare numerosi articoli del Dlgs 81/08. **Importante, infatti, non introdurre, a livello italiano, ulteriori o diverse previsioni** rispetto a quelle previste dalla direttiva.

Lo schema contiene poi tre allegati:

- allegato A con l’elenco degli agenti chimici e dei relativi valori limite di esposizione professionale (modificato a seguito dell’inserimento dei reprotossici nella direttiva cancerogeni), che andrà a sostituire l’Allegato XXXVIII del Dlgs 81/08. Sono state aggiunte alcune sostanze (stagno, platino, piridina, acido picrico, naftalene, cresoli) come previsto dalla direttiva 91/322/CEE;
- allegato B con l’elenco degli agenti cancerogeni/mutageni/reprotossici e dei relativi valori limite di esposizione professionale, che andrà a sostituire l’allegato XLIII del Dlgs 81/08;
- allegato C con il valore limite biologico e la procedura di sorveglianza sanitaria per il piombo nel nuovo allegato XLIII – *bis*. Questo allegato è sostanzialmente analogo all’allegato XXXIX del Dlgs 81/08, di cui lo schema prevede l’abrogazione. Il piombo infatti non rientrerà più tra gli agenti chimici ma tra gli agenti cancerogeni/mutageni e

reprotossici (passerà dall'attuale capo I protezione da agenti chimici al capo II – protezione da agenti cancerogeni/ mutageni/ reprotossici del titolo IX del Dlgs 81/08).

Si riportano di seguito le seguenti proposte:

- ✓ **prevedere un congruo termine per l'entrata in vigore del Decreto** ovvero un periodo transitorio. Viste le importanti modifiche presenti nello schema (sia all'articolato che agli allegati), occorreranno diversi interventi (sia organizzativi che tecnici) da parte delle aziende interessate per potersi adeguare alle numerose nuove previsioni. Gli ordinari quindici giorni, previsti dalla pubblicazione del decreto alla sua entrata in vigore, a meno che la legge non prescriva un termine diverso, non saranno in tutti i casi sufficienti per i numerosi adeguamenti. Si propone di prevedere un tempo di almeno 120 giorni;
- ✓ fornire **chiarimenti relativamente al registro di esposizione** e dei cambiamenti intervenuti a seguito della circolare Inail n. 43 del 12 ottobre 2017, che prevede l'informatizzazione dell'intero sistema e della trasmissione e di cui non si fa menzione nel d.lgs. 81/08 art. 243, creando ambiguità negli operatori;
- ✓ **armonizzare i seguenti testi:**
 - il comma 9, dell'art. 243 del Dlgs 81/08, che richiama il decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali 12 luglio 2007, n. 155 "Regolamento attuativo dell'articolo 70, comma 9, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626. Registri e cartelle sanitarie dei lavoratori esposti durante il lavoro ad agenti cancerogeni". Il decreto è tuttora vigente, non aggiornato finora, e fa riferimento solo agli agenti cancerogeni e a un registro cartaceo;
 - il comma 8, dell'art. 243 del Dlgs 81/08, fa riferimento solo agli agenti cancerogeni. Lo schema di decreto prevede una modifica che inserisce anche le sostanze tossiche per la riproduzione;
 - la circolare Inail riguarda il "Registro di esposizione ad agenti cancerogeni e mutageni - Modalità telematiche di trasmissione e aggiornamento".Sarebbe necessario quindi chiarire, in modo inequivocabile, l'oggetto del registro di esposizione e le modalità operative di tenuta;
- ✓ **sostituire la frase dell'art. 13, comma 1, lettera c) dello schema:**

“3-bis. L’informazione e la formazione di cui al comma 3 devono essere periodicamente offerte nelle strutture sanitarie a tutti i lavoratori esposti a.....”

con la seguente:

“3.bis. L’informazione e la formazione devono essere offerte, con periodicità almeno quinquennale, nelle strutture sanitarie a tutti i lavoratori esposti a.....”

L’emendamento mira a definire la periodicità della formazione che altrimenti rimane indefinita, in linea con quanto previsto al comma 3 dello stesso articolo e agli Accordi Stato-Regioni in materia di formazione dei lavoratori.

Si propone inoltre di eliminare il riferimento al comma 3 al fine di rendere più chiaro il testo, in linea con le previsioni della direttiva, e non creare ambiguità con il richiamo alle strutture sanitarie.

La direttiva mira, infatti, a evidenziare l’importanza di effettuare la formazione in questi settori, come si evince anche dai considerando della direttiva stessa.

Anche nel dossier di Camera e Senato del 17 giugno 2024, relativo allo schema in esame (atto n. 157), è ribadito che “la novella richiede che la formazione sia comunque offerta periodicamente nelle strutture sanitarie *per tutti i lavoratori operanti in esse ed esposti ad agenti cancerogeni o mutageni o a sostanze tossiche per la riproduzione (in particolare per il caso in cui siano utilizzati nuovi farmaci pericolosi che contengano tali sostanze).....”*

✓ **sostituire l’art. 13, comma 1, lettera d) dello schema:**

d) al comma 4, le parole: «contenenti agenti cancerogeni o mutageni siano etichettati» sono sostituite dalle seguenti: «contenenti agenti cancerogeni, mutageni o sostanze tossiche per la riproduzione siano etichettati in conformità al regolamento (CE) n. 1272/2008 e al regolamento (CE) n. 1907/2006».

con il seguente:

d) il comma 4, è sostituito dal seguente: “Il datore di lavoro provvede inoltre affinché gli impianti, i contenitori, gli imballaggi contenenti agenti cancerogeni o mutageni o

sostanze tossiche per la riproduzione siano etichettati in maniera chiaramente leggibile e comprensibile in conformità al regolamento (CE) n. 1272/2008 o ad altre normative applicabili.

Le motivazioni della proposta sono diverse: sia perché l'attuale formulazione contiene dei refusi, sia perché il riferimento al "Regolamento (CE) n. 1907/2006" – cosiddetto regolamento REACH – non è, a nostro avviso, appropriato. Tale Regolamento non prevede, infatti, disposizioni per l'etichettatura di pericolo e inoltre:

- negli "agenti" sono compresi i rifiuti che sono invece etichettati secondo la normativa rifiuti (che rimanda al regolamento (CE) n. 1272/2008 cosiddetto regolamento CLP);
 - gli impianti non sono etichettati ai sensi del Regolamento Reach (e nemmeno ai sensi del CLP);
- ✓ **chiarire nell'allegato B dello schema il valore limite di esposizione** per il 2-metossietanolo e per il 2-metossietilacetato. Per entrambi gli agenti il valore previsto dall'attuale allegato XXXVIII del Dlgs 81/08 è pari a 0,5 ppm, mentre la direttiva in recepimento prevede, per entrambi 1ppm.